



COMUNE DI PREMIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

(adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/06/2018)

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi e finalità
- Art. 2 – Campo di applicazione
- Art. 3. - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 4. - Conferimento degli incarichi
- Art. 5. – Ripartizione dell'incentivo
- Art. 6 – Termini per le prestazioni
- Art. 7. – Decurtazioni dell'incentivo
- Art. 8 – Pagamento del compenso
- Art. 9 – Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione
- Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1. – Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 *del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 e s.m.i.* - di seguito denominato semplicemente "*Codice*" - e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale interno all'Ente
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionali interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. – Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'art. 113 *commi 2, 3 e 4 del "Codice"* sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al *comma 1* sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP di DL ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico.
3. Ogni affidamento di lavori, forniture e servizi non derivante da specifico progetto, non comporta la corresponsione dell'incentivo. Tale criterio discriminante trova applicazione anche nell'attuazione di interventi realizzati in regime di somma urgenza.
4. Sono esclusi e non viene applicato il presente regolamento nei seguenti casi:
 - Ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - Agli acquisti di beni e servizi di importo inferiori ad € 10.000,00;

- Al personale con qualifica dirigenziale;
- Gli interventi di manutenzione ordinaria come meglio definiti dall'*art. 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 "Testo unico in materia edilizia"*.

Art. 3. - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti dell'art. 113 del "Codice" l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Qualora nel rispetto della normativa vigente, si proceda all'esecuzione di perizie suppletive e di variante comportanti attività di progettazione, non dovute a carenza progettuale, sarà soggetta a calcolo dell'incentivo anche la maggiore spesa approvata.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate ed approvate, purché complete in ogni singola fase eseguita.

6. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a "lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17.08.1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione"

Art. 4. - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. L'incarico di responsabile Unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile del Servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. E' inoltre

ammesso avvalendosi di altro personale comunale anche se non funzionalmente dipendente dalla propria area di competenza. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

2. Lo stesso Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile del Servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico può riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle varie fasi di gestione dell'iter amministrativo, nonché su indicazione del Responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno che partecipa e/o concorre a dette attività.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che svolgono le seguenti funzioni:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico che in qualità di incaricato formale dell'incarico di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti
- c) di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici
- d) Coordinatore per la sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e suoi collaboratori
- e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla programmazione finanziaria, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del Responsabile del Servizio, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
- i) il personale dell'ufficio C.U.C. qualora intervenga quale centrale di committenza

5. Il personale incaricato e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella

misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal responsabile degli uffici e dei servizi e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Art. 5. – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive tenendo conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. Per progetti di lavori, forniture beni e servizi di importo a base d'asta inferiore alla somma di € 500.000,00, l'incentivo da ripartire tra le figure aventi diritto è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%)

3. Per progetti di lavori, forniture beni e servizi di importo a base d'asta superiore a € 500.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 l'incentivo da ripartire tra le figure aventi diritto è attribuito in ragione del 1,40% (pari all'80% del 1,75%).

4. Per progetti di lavori, forniture beni e servizi di importo a base d'asta superiori a 1.000.000,00 l'incentivo da ripartire tra le figure aventi diritto è attribuito in ragione del 1,2% (pari all'80% del 1,50%).

5. Le somme individuate come dai commi precedenti viene così ripartita

		Percentuale variabile
A	Responsabile del procedimento	20 % - 30%
B	Collaboratori e/o supporto tecnico amministrativo al RUP	5% - 10%
C	Programmazione della spesa per investimenti	2% - 5%
D	Controllo procedure di bando	5% - 10%
E	Coordinatore per la sicurezza	2 % - 5%
F	Incaricato dell'ufficio della direzione lavori/esecuzione	15 % - 25%
G	Incaricato delle operazioni di collaudo o C.R.E.	2 % - 5%
H	Collaboratori tecnici direzione lavori/esecuzione	10 % - 15%
I	Personale Amministrativo diverso da quello tecnico incaricato	10 % - 15%

6. Qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli indicati nella sovrastante tabella, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume.

7. L'incentivo compete esclusivamente al personale subordinato dipendente di qualifica non dirigenziale dell'Ente, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e sebbene lo stesso sia titolare di una posizione organizzativa. E' comunque escluso dalla partecipazione alla ripartizione il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.

8. Gli eventuali avanzi che si verificano, per qualsiasi ragione, rispetto alla quota incentivante del fondo inizialmente stanziata, non rientrano nel fondo in epigrafe, bensì costituiscono economia per l'amministrazione nell'ambito del quadro economico dell'opera, lavoro o intervento;

Art. 6. – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme regolamentari del "Codice".
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni

Art. 7. – Decurtazioni dell'incentivo

1. Il Segretario Comunale, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività;
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;

c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

3. Saranno esclusi dalla ripartizione dell'incentivo:

- il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti;
- il Rup nel caso di violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
- i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dell'esecuzione o del collaudo o verifica di conformità o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché per i dipendenti incaricati del controllo delle procedure di bando/invito ed esecuzione dei contratti, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

4. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo potrà essere effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà del Comune, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

Art. 8. – Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Segretario dell'Ente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 - Tutela assicurativa per gli incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 comma 4, del Codice dei contratti l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

2. La polizza assicurativa di cui al precedente comma è aggiuntiva a quella che copre i rischi dei dipendenti derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti vigenti e degli atti aventi forza analoga che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente.

2. Le norme del presente regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.

4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata.

